

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 18 SETTEMBRE 2024, N. 4044/2024 TAR LAZIO-ROMA

SEZIONE IV TER

RESA NEL GIUDIZIO SUB R.G. N. 7699/2024

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – <u>francescoleone@pec.it</u>; tel. 0917794561; fax 091/7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – <u>simona.fell@pec.it</u>; tel. 0917794561; fax 091/7722955), difensori di **Cosenza Rosalia**, nata il 05/11/1990 a Santo Stefano Quisquina (AG), C.F. CSNRSL90S45I356M, e residente a Palermo (PA) in Via Polito n.11, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza cautelare del 18 settembre 2024, n. **4044/2024**, resa dal TAR per il Lazio- Sede di Roma Sez. IV *ter*, nel giudizio *sub* R.G. n. 7699/2024,

AVVISANO CHE

- -l'Autorità adita è il TAR per il Lazio- Sede di Roma Sez. IV ter;
- -il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G.: 7699/2024;
- -l'ordinanza, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, è la n. **4044/2024** pubblicata il 18 settembre 2024 dal Tar Lazio-sede di Roma, sez. IV *ter*;
- -il ricorso è stato presentato contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*; la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; il **Formez PA** Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*; il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;
- -il ricorso è stato promosso nei confronti di Vincenza Eleonora Camarda, Alberto Caravella, Ignazio Biosa e Marina Corsale, non costituiti in giudizio;
- -i soggetti potenzialmente controinteressati dall'accoglimento dell'odierno atto di ricorso sono



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143 Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

> www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com P.IVA 0672238082

individuati nei candidati vincitori per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo, aventi punteggio

pari o inferiore a 33,9 punti, nonché nei candidati riservisti della predetta graduatoria;

-con il ricorso è stata censurata, tra gli altri, la graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso

pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo

determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto

all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14

giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte

ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, a causa dell'errata

valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di un

quesito errato nel suo questionario prova.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, infatti, la ricorrente ha dichiarato in sede di domanda di

partecipazione, di aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza (LMG-01) in data

27/07/2018(come titolo di accesso). Tuttavia, nonostante i titoli dichiarati, la p.a. ha arbitrariamente

deciso di non attribuire +2 punti per

la laurea magistrale conseguita,

Per ciò che concerne, poi, la valutazione del titolo di laurea magistrale, l'Amministrazione, nel caso

di specie, ha inevitabilmente considerato la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza come

titolo equipollente ad una laurea triennale.

Pertanto, ai fini della valutazione dei titoli di studio, la situazione dell'odierna ricorrente è stata

paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali abbiano, invece, dichiarato in sede di

domanda di partecipazione il possesso del solo diploma di laurea triennale, pur trattandosi di titoli

accademici e piani di studio totalmente diversi e prevedendo, però, il punteggio aggiuntivo di 2,00

punti per ulteriori titoli di studio.

Con il secondo motivo di ricorso, poi, è stato contestato il quesito n. 34), così formulato:



34	Cosa dispone l'art. 13 dell'ordinamento giudiziario approvato con il R.D. n. 12/1941 e ss.mm.il.?	0/0,75
	 □ La potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata. □ La potestà di polizia dei giudici. □ L'esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati. 	

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la C). L'odierna ricorrente, invece, non ha opzionato alcuna risposta.

Considerare, ad avviso della resistente, l'opzione di risposta C) come corretta, però, non trova un vero e proprio riscontro nel dato fattuale e normativo.

Ora, la norma poc'anzi menzionata prevede espressamente che "I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare".

Ed invero, la procedente avrebbe dovuto, in maniera corretta, formulare il quesito fornendo tre opzioni di risposta, di cui una incontrovertibilmente corretta: in via esemplificativa, avrebbe dovuto inserire, nel testo dell'opzione C), anche il secondo periodo della norma, ovvero "eccettuato il servizio militare", che risulta dirimente, infatti, nel caso de quo.

Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, il quesito appare certamente formulato in maniera erronea.

Con il III motivo del ricorso, si è argomentato circa il fatto che la la p.a. ha apertamente violato il bando di concorso, ove all'art. 10 (recante "Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso"), prevede espressamente che "La graduatoria finale di merito, per ciascun codice di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero della giustizia. La predetta graduatoria sarà pubblicata sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero della giustizia".

Tuttavia, il provvedimento del 14 giugno, recante gli elenchi dei vincitori per ciascun Distretto di Corte d'Appello (odiernamente impugnato), non è stato accompagnato dalla graduatoria finale di merito, recante l'elenco di tutti i candidati idonei della procedura.

Pertanto, l'odierna ricorrente non conosce, ad oggi, il punteggio totale conseguito, il punteggio relativo esclusivamente ai titoli, né tantomeno il suo attuale posizionamento.



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143 Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

> www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com P.IVA 0672238082

Infine, con l'ultimo motivo di ricorso è stato contestato l'operato amministrativo laddove è stata negata la possibilità per l'odierna ricorrente di essere ammessa e dunque direttamente stabilizzata dal Ministero della Giustizia, poiché verrà meno il possesso di 24 mesi di servizio al 30 giugno 2026, essendo prevista per legge la scadenza dei contratti al 30 giugno 2026.

Al contrario, invece, in caso di positivo esito dell'odierno giudizio, la ricorrente avrebbe diritto ad essere immessa nel ruolo messo a bando alla stregua degli altri candidati vincitori del concorso, che hanno seguito il fisiologico iter di accesso al ruolo, senza dover necessariamente incardinare un contenzioso e attenderne l'esito.

Se, infatti, la p.a. avesse agito correttamente, la ricorrente sarebbe stata convocata in servizio entro il 30 giugno 2024, e per l'effetto ad oggi potrebbe maturare un'anzianità di servizio ai fini della stabilizzazione del personale, nonché tutti i benefici in termini di rivalutazione/maggiorazione stipendiale. Del resto, secondo quanto anticipato, è evidente che il ritardo nell'assunzione di parte ricorrente (se censurato da Codesto TAR) discende esclusivamente dall'erronea modalità in cui ha agito la p.a.

Dunque, a causa delle gravi ed evidenti illegittimità presenti nel caso di specie, la stessa è stata, nei fatti, esclusa dal novero dei candidati vincitori per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- la graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di un quesito errato nel suo questionario prova;



-l'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di un quesito errato nel suo questionario prova;

- il provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- -l'Avviso 19 giugno 2024, recante "Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede", nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- -il provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- -l'Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- -ove esistente, il verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;
- -gli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello, nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- -l'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- -l'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, in data 7 giugno u.s., nella parte in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di quesiti errati e/o fuorvianti;



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143 Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com P.IVA 0672238082

-l'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un

punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario

prova, di quesiti errati e/o fuorviante;

-del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 24 punti, in quanto

inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o

fuorviante;

-il questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo,

con particolare riferimento al quesito n. 34, del correttore e del foglio risposte;

-i verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o

approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de

quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 34 del questionario

della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;

- per quanto di interesse, il bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi

dell'odierno ricorrente;

-ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto

l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini

della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo

l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;

- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei

candidati e di attribuzione del punteggio;

- ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi

dell'odierna parte ricorrente.

Pertanto, in ottemperanza delle disposizioni del Giudice, si riporta di seguito il ricorso introduttivo

nella sua versione integrale:

"Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del lazio

SEDE DI ROMA



Ricorso

Nell'interesse dell'Avv. Cosenza Rosalia, nata il 05/11/1990 a Santo Stefano Quisquina (AG), C.F. CSNRSL90S45I356M, e residente a Palermo (PA) in Via Polito n.11, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

Contro

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;
- la Commissione interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- la Commissione esaminatrice del concorso, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- il **Formez PA** Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI

- della Dott.ssa **Camarda Vincenza Eleonora**, collocata alla posizione n. 94 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;
- della Dott. **Caravella Alberto**, collocato alla posizione n. 107 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;
- del Dott. **Biosa Ignazio**, collocato alla posizione n. 65 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;
- della Dott.ssa **Corsale Marina**, collocata alla posizione n. 128 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO

Previa sospensione dell'efficacia

- della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area



P.IVA 0672238082

funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della

giustizia», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte

ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, a causa dell'errata valutazione dei titoli

dichiarati nella domanda di partecipazione, nonché per la presenza di un quesito errato nel suo questionario prova;

-dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le

graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto

della Corte d'Appello di Palermo, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione,

nonché per la presenza di un quesito errato nel suo questionario prova;

- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l'assunzione,

a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso de quo, nella parte in

cui non include l'odierno ricorrente;

-dell'Avviso 19 giugno 2024, recante "Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione

per la scelta della sede", nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;

-del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno u.s., con cui

l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi

lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

-dell'Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, con cui la stessa ha

reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso de quo, nella parte in cui dovesse ritenersi

lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;

-ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il

Distretto della Corte d'Appello di Palermo;

-degli elenchi dei vincitori del concorso de quo, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello, nella parte in cui la p.a.

ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;

-dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi

dell'odierno ricorrente;

-dell'avviso con cui la p.a. ha comunicato gli esiti della prova scritta del concorso de quo, in data 7 giugno u.s., nella parte

in cui è stato attribuito all'odierna ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della

presenza, nel suo questionario prova, di quesiti errati e/o fuorvianti;

-dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a

quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di quesiti errati e/o fuorviante;



P.IVA 0672238082

-del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta, pari a 24 punti, in quanto inferiore a quello

legittimamente spettante, viziato dalla presenza di un quesito errato e/o fuorviante;

-del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare

riferimento al quesito n. 34, del correttore e del foglio risposte;

-dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da

somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con

particolare riferimento al quesito n. 34 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente

erroneo e/o fuorviante;

- per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

-ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei

candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di

stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi

della stessa;

- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del

punteggio;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte

ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre l'ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di

Palermo(Codice Concorso PA), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previa rettifica del proprio

punteggio per titoli, e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente

spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Palermo(Codice Concorso

PA);

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che

disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento

della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto



P.IVA 0672238082

della Corte di Appello di Palermo, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a

far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato il 5 aprile 2024, la Commissione RIPAM ha indetto il «Concorso pubblico, per titoli e prova

scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 (tremilanovecentoquarantasei) unità di

personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il

processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia», avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione

delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2.- Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi

concorsuali:

i) valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso;

ii) prova scritta, unica per tutti i codici di concorso;

Ebbene, l'odierna parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla lex specialis, ha inoltrato rituale domanda

di partecipazione per il Distretto di Corte d'Appello di Palermo (Codice PA), ed è stata convocata per lo svolgimento della

prova scritta in data 5 giugno u.s., per il cui superamento il bando ha richiesto «il punteggio minimo di 21/30

(ventuno/trentesimi)» (cfr. art. 7, comma 2, del bando di concorso).

Per quanto di interesse, in riferimento alla valutazione dei titoli, parte resistente ha deciso di attribuire, ai sensi dell'art. 6,

comma 3, i seguenti punteggi:

"«a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti

quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):

i. 110 e lode, punti 3,00;

ii. 110, punti 2,75;

iii. 109, punti 2,50;

iv. 108, punti 2,25;

v. 107, punti 2,00;

vi. 106, punti 1,90;

vii. 105, punti 1,80;

viii. 104, punti 1,70;

ix. 103, punti 1,60;



x. 102, punti 1,50;

xi. 101, punti 1,40;

xii. 100, punti 1,30;

xiii. 99, punti 1,20;

xiv. da 96 a 98, punti 1,10;

xv. da 92 a 95, punti 1,00;

xvi. da 87 a 91, punti 0,90;

xvii. da 81 a 86, punti 0,80;

xviii. da 74 a 80, punti 0,70;

xix. da 68 a 73, punti 0,60;

xx. da 66 a 67, punti 0,50.

Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati».

3. – Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, in data 7 giugno u.s., accedendo al proprio portale, l'odierna parte ricorrente ha appurato di aver superato la prova, con un punteggio pari 24/30 punti, viziato tuttavia dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante.

Ci si riferisce, in particolare, alla domanda n. 34 (di seguito riportata), la cui somministrazione ha compromesso il punteggio complessivo della prova:

34	Cosa dispone l'art. 13 dell'ordinamento giudiziario approvato con il R.D. n. 12/1941 e ss.mm.il.?	0/0,75
	□ La potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata. □ La potestà di polizia dei giudici. □ L'esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati.	

Pertanto, a causa della presenza di tale quesito, per la prova scritta parte ricorrente ha ottenuto solo 24 punti ,a fronte dei 25 punti spettanti.

Peraltro, a conferma dell'operato a dir poco confusionario della p.a. nell'ambito della procedura concorsuale in esame, si rappresenta che l'intimata ha annullato un quesito presente nei questionari dei candidati che hanno sostenuto la busta estratta n. 5.



vvocatoleone.com – info@leonefell.c P.IVA 0672238082

In particolare, a seguito dell'annullamento del quesito, la PA ha considerato la domanda "sempre corretta", attribuendo ai soli candidati partecipanti a quella sessione un punteggio aggiuntivo pari a +075 punti per la risposta corretta e +0,375 punti nei casi di risposta errata.

4.- Successivamente, in data 14 giugno u.s., sono state rese note sul sito dell'Amministrazione le graduatorie dei candidati vincitori, per ciascun distretto.

A questo punto, la dott.ssa Cosenza, suo malgrado, ha appreso di non essere stata inclusa nell'elenco dei vincitori del Distretto di Corte d'Appello di Palermo e, quindi, di non essere stata convocata per la presa di servizio.

Ciò, in particolare, è dipeso, oltre che dalla presenza dei quesiti errati nella propria prova, anche dall'errata valutazione dei titoli in suo possesso.

E infatti, la ricorrente ha dichiarato in sede di domanda di partecipazione, di aver conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza (LMG-01) in data 27/07/2018(come titolo di accesso).

Tuttavia, nonostante i titoli dichiarati, la p.a. ha arbitrariamente deciso di non attribuire +2 punti per la laurea magistrale conseguita,

In particolare, dunque, la ricorrente avrebbe diritto a punteggio totale pari a <u>33,90 punti</u> complessivi, così calcolato:

-25 punti per la prova scritta (a seguito di rettifica per la presenza del quesito errato);

-1,70 punti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 104/110; punteggio da raddoppiare per aver conseguito il titolo non oltre 7 anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: totale 3,40 punti:

- +2,00 punti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza;

In tal modo, dunque, sarebbe stata certamente inclusa nel novero dei vincitori del concorso proprio per il distretto di Palermo.

5. - In data 17 giugno, poi, la p.a. ha pubblicato il Provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID (odiernamente impugnato), con cui ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori, convocandoli in data 20 giugno 2024, ore 8.00 presso le sedi dei Distretti di Corte d'Appello opzionati.

Successivamente, in data 27 giugno, la p.a. ha pubblicato il prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, con cui ha disposto un primo scorrimento delle graduatorie del concorso de quo. In particolare, la p.a. ha previsto che "Per i Distretti di Corte d'appello di Brescia, Genova e Trieste, saranno rispettivamente utilizzate, ai fini dello scorrimento, le graduatorie dei Distretti di Corte d'appello di Bologna, Firenze e Venezia, secondo le specifiche di detto provvedimento".

Anche in questa occasione, però, la ricorrente non è stata inclusa nel novero dei candidati vincitori.



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143 Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

> www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com P.IVA 0672238082

6. – L'odierna ricorrente, una volta appreso di non essere stata inclusa nel novero dei vincitori nella graduatoria di suo

interesse, al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuitogli per i titoli in suo possesso, in vista della tutela

amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi,in data 4 luglio u.s., ha inoltrato una richiesta di accesso

agli atti per il tramite degli scriventi.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti la valutazione dei titoli, nonché le

generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione

resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato, tuttavia, dimostra già che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti

indicati in epigrafe per il seguente motivo di:

DIRITTO

I. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell'azione amministrativa – Violazione degli

ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEX SPECIALIS -

<u>VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO</u>

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI

<u> FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.</u>

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente

sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione

che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere dichiarata

vincitrice del concorso de quo per il Distretto della Corte d'Appello di Palermo, e conseguentemente di poter ricoprire il

profilo professionale bandito.

Trattasi, in particolare, della mancata attribuzione di +2 punti ulteriori per il titolo di studio in suo possesso.

Procedendo con ordine, l'art. 6 del bando di concorso in oggetto, rubricato "Valutazione dei titoli e ammissione alla prova

scritta", ha previsto, al comma 6, l'attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti, sulla base dei seguenti criteri:

a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior"

profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):

i. 110 e lode, punti 3,00;

ii. 110, punti 2,75;

iii. 109, punti 2,50;



iv. 108, punti 2,25;

v. 107, punti 2,00;

vi. 106, punti 1,90;

vii. 105, punti 1,80;

viii. 104, punti 1,70;

ix. 103, punti 1,60;

x. 102, punti 1,50;

xi. 101, punti 1,40;

xii. 100, punti 1,30;

xiii. 99, punti 1,20;

xiv. da 96 a 98, punti 1,10;

xv. da 92 a 95, punti 1,00;

xvi. da 87 a 91, punti 0,90;

xvii. da 81 a 86, punti 0,80;

xviii. da 74 a 80, punti 0,70;

xix. da 68 a 73, punti 0,60;

xx. da 66 a 67, punti 0,50.

Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati.

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

- ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico): 2,00 punti. Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio;

Pertanto, la lex specialis ha previsto l'attribuzione del medesimo punteggio a tutti coloro che, come nel caso di specie, sono in possesso di un titolo di laurea a ciclo unico/magistrale/vecchio ordinamento e, quindi, logicamente superiore al diploma di laurea triennale.



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143 Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

> www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com P.IVA 0672238082

Sulla base di tale assunto, l'Amministrazione, nel caso di specie, ha inevitabilmente considerato la Laurea magistrale in Giurisprudenza come titolo equipollente ad una laurea triennale.

Poi, la lett. b) del comma 3 prevede l'attribuzione di 2,00 punti per ogni "<u>ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso".</u>

Pertanto, ai fini della valutazione dei titoli di studio, la situazione dell'odierna ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali abbiano, invece, dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso del solo diploma di laurea triennale, pur trattandosi di titoli accademici e piani di studio totalmente diversi e prevedendo, però, il punteggio aggiuntivo di 2,00 punti per ulteriori titoli di studio.

La Commissione, evidentemente, ha ritenuto che il titolo superiore dichiarato dalla ricorrente (ovvero la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 104 /110 nel 2018) non dovesse essere oggetto di valutazione differenziata, agendo in un modo del tutto arbitrario e in aperto contrasto con le norme e i principi indicati in rubrica.

Sicché, diviene del pari evidente che il bando avrebbe dovuto prevedere l'attribuzione di un punteggio fisso per il diploma di laurea triennale (pari a 1 punto), ed un punteggio ulteriore per l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore (ovvero, laurea magistrale a ciclo unico, laurea v.o, laurea specialistica).

Ciò in quanto, è del tutto logico che il possesso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza (idonea ad assicurare una formazione di livello "avanzato" per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione), doveva e deve poter comportare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, come titolo superiore, e quindi ulteriore rispetto a quello previsto per la laurea triennale.

In altri termini, la votazione di 104 conseguita dalla ricorrente, e valutata dalla p.a. con un punteggio pari a 1,70 punti, è inevitabilmente equiparata a chi ha ottenuto il medesimo punteggio, però all'esito di un percorso differente e inferiore.

A ciò si aggiunga, peraltro, che il bando prevede altresì una riserva dei posti messi a concorso per i candidati che hanno dichiarato, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale in scienze politiche, scienze economiche, o titoli equiparati o equipollenti.

E dunque è ictu oculi evidente come la lex specialis, nel caso di specie, abbia illegittimamente comportato un indiscriminato vantaggio per coloro i quali hanno concluso un percorso di studi di durata inferiore e con un numero di CFU certamente non equiparabile alle lauree magistrali, che non solo ottengono il medesimo punteggio, ma per di più possono anche godere dei posti riservati.

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo.



Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR, si è già espresso recentemente, con sentenza del 12 gennaio 2023, sulla medesima questione, facendo proprio l'orientamento secondo il quale «deve trovare accoglimento la censura afferente il mancato riconoscimento di due punti per la laurea magistrale, trattandosi di titolo in merito al quale la Sezione, sebbene in sede di delibazione cautelare (ordinanza n. 1739 del 14 febbraio 2022), ha rilevato che "nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)"» (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, Sent. N. 544/2023). Ed ancora, Codesta Ecc.ma Sezione ha precisato, in un caso pressocché analogo, che "d'altronde tale erronea interpretazione, oltre a non essere conforme alla lettera del bando, conduce all'irragionevolezza di porre sullo stesso piano chi è in possesso della sola laurea triennale e chi invece, come la ricorrente, oltre a tale titolo, abbia altresì conseguito la laurea specialistica, o la laurea magistrale" (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV ter, 12 dicembre 2023, n. 18807 e n. 18809; 21 dicembre 2023, n. 19372).

Peraltro, la tesi poc'anzi prospettata è stata avallata anche dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, nell'ambito dell'orientamento già consolidatosi proprio con specifico riferimento alla medesima procedura concorsuale, bandita nel 2021, laddove è stato chiarito che "Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ribadito anche in recenti pronunce relative a ricorsi proposti avverso la stessa procedura concorsuale in controversia, non sussiste alcun dubbio in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/ quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate." (Tar Lazio, Roma, sez. III ter, ordinanze cautelari n. 1645/2022, 1739/2022; 1173/2022; Tar Lazio, Roma, sez. IV, n. 7988/2022).

Alla luce del detto orientamento consolidato e attesa che è pacifico che l'amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente il punteggio per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso, l'istanza cautelare deve essere accolta, mediante il ricollocamento, con riserva, della ricorrente nel posto della graduatoria



che le s tale ulteriore punteggio.

[...]

Entrando nel merito, il Collegio osserva che sulla questione oggetto del presente gravame, afferente all'erronea attribuzione del punteggio per i titoli per il mancato riconoscimento di punti 2 per la laurea magistrale, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato da cui non si ritiene di discostarsi, il diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale e "come tale valutabile quale titola aggiuntivo, poiché sarebbe illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea Magistrale: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea Magistrale ha oggettivamente un titolo in più" (cfr. ex multis, Cons. di Stato, Parere definitivo 67124 del 24.05.24; Cons. di Stato, sentenza n. 6108/23; Cons. di Stato, sentenza n.3890/2022).

Alla luce delle superiori argomentazioni, l'odierna ricorrente, quindi, avrebbe diritto non già all'attribuzione di un punteggio pari a 30,90 punti complessivo, bensì a un punteggio complessivo pari a 32,90 punti, così calcolati:

-24 punti per la prova scritta;

-1,70 punti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 104; punteggio da raddoppiare per aver conseguito il titolo non oltre 7 anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: <u>totale</u> 3,40 punti;

-2 punti ulteriori per la laurea Magistrale in Giurisprudenza;

Donde il presente motivo di censura.

II. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 34 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA
SCRITTA DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. E DELL'ART. 35 DEL D.LGS.
165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE
PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione di candidati capaci e meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.



La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 51 della Costituzione, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'ipotesi per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti, una volta resi noti gli esiti della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, la stessa ha sorprendentemente appurato che il proprio punteggio è stato pregiudicato dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo e/o fuorviante. Il quesito in esame (il n. 34) è così formulato:

34	Cosa dispone l'art. 13 dell'ordinamento giudiziario approvato con il R.D. n. 12/1941 e ss.mm.li.?	0/0,75
	☐ La potestà dei magistrati del pubblico ministero di richiedere la forza armata. ☐ La potestà di polizia dei giudici. ☐ L'esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati.	

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la C). L'odierna ricorrente, invece, non ha opzionato alcuna risposta.

Considerare, ad avviso della resistente, l'opzione di risposta C) come corretta, però, non trova un vero e proprio riscontro nel dato fattuale e normativo.

Ora, la norma poc'anzi menzionata prevede espressamente che "I magistrati sono esenti da qualunque ufficio o pubblico servizio estraneo alle loro funzioni, eccettuato il servizio militare".

Tuttavia, la p.a., nel considerare la terza risposta come l'unica corretta comporta, inevitabilmente, un vulnus nella procedura, in quanto non è corretto affermare che la norma in questione dispone l'esenzione da uffici e servizi pubblici dei magistrati sic et simpliciter: più correttamente, l'art. 13 contempla le ipotesi in cui i magistrati sono esenti da qualunque ufficio o servizio estraneo alle loro funzioni, fatta eccezione per il servizio militare.

Da ciò ne deriva, pertanto, che l'odierna ricorrente non avrebbe mai potuto selezionare la risposta C) (considerata corretta dall'Amministrazione).



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561 www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com P.IVA 0672238082

Ed invero, la procedente avrebbe dovuto, in maniera corretta, formulare il quesito fornendo tre opzioni di risposta, di cui

una incontrovertibilmente corretta: in via esemplificativa, avrebbe dovuto inserire, nel testo dell'opzione C), anche il

secondo periodo della norma, ovvero "<u>eccettuato il servizio militare</u>", che risulta dirimente, infatti, nel caso de quo.

Alla luce delle superiori argomentazioni, dunque, il quesito appare certamente formulato in maniera erronea.

In subordine, si rappresenta, poi, che il quesito impugnato si rileva quantomeno fuorviante: di fatti, nella denegata ipotesi

in cui Codesto Ecc.mo TAR non dovesse condividere la tesi su prospettata circa l'assoluta erroneità della formulazione

della domanda, non può comunque essere sottaciuto il carattere ambiguo del quesito, idoneo ad arrecare una certa dose di

insidiosità per il candidato.

In altri termini, secondo il dato letterale della norma, i magistrati non possono essere esentati dallo svolgimento del

servizio militare; tuttavia, il quesito non ammette anche tale risposta tra le opzioni possibili, non includendo il secondo

periodo dell'articolo in esame.

A questo punto, non può negarsi che una domanda così formulata, apparentemente solo "parzialmente" corretta, deve

comunque ritenersi rientrante nella casistica di domande fuorvianti.

Diversamente opinando, d'altronde, viene spontaneo chiedersi allora in quali casi una domanda concorsuale può ritenersi

erronea e fuorviante per il candidato?!

Infatti, i quesiti somministrati durante le pubbliche selezioni, specie se a risposta multipla, devono caratterizzarsi dalla

coerenza del contenuto e della relativa opzione di risposta, che dovrebbe desumersi con univocità dalla formulazione del

contesto cui fa riferimento la domanda!

Così non è stato.

A confermare quanto esposto, l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in materia di quesiti a risposta multipla, ha ribadito che «ove

la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non

incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"»

(così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

La Commissione, invero, «non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per

cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così

dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione

dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica

amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo

riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.).



P.IVA 0672238082

L'erronea formulazione del quesito odiernamente censurato (che non avrebbe dovuto presentare alcun margine di ambiguità, penalizzando viceversa i concorrenti) ha fortemente pregiudicato il punteggio dell'odierna parte ricorrente e si pone, pertanto, totalmente in contrasto con quanto stabilito dalla normativa nazionale!

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati, che hanno ottenuto un punteggio corretto per i quesiti cui hanno dato una risposta esatta, si rende necessario assegnare alla ricorrente il punteggio pieno per la domanda contestata (pari a 0,75 punti).

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato, sia della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, dal canto suo, mancherebbe la possibilità di valutare il candidato su più materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un modus procedendi del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, il G.A. ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico «il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio" desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560). Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che «...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti

a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito....(...) con la



conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.» (Cons. di Stato, Sent. n. 842 del 17 gennaio 2019).

È pacifico che in sede di pubblico concorso, «l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa», per poi concludere affermando che «l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 2673 del 10 marzo 2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati» (tra gli altri, TAR Lazio – Roma, sentenza n. 7346 del 21 giugno 2021), sicché, come statuito in casi analoghi, «...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando [...]» (TAR Campania – Napoli, Sez. V, sentenza n. 3531 del 26 maggio 2021).

In particolare, «laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820). Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, «atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta» (TAR Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania - Napoli, Sez. V, sentenza 5 febbraio 2020, n. 560; Cons. Stato, sez. VI, sentenza 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, TAR Lombardia - Milano, sez. III, sentenza 04 settembre 2018, n. 2043). E invero, «affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti.

I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta» (TAR Campania, Napoli, sez. V, sentenza 17 febbraio 2021, n.1040).



P.IVA 0672238082

A sua volta, la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell'acquisizione delle scienze che vengono in gioco, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione. La violazione di tale regola invece, anche solo rispetto ad un singolo quesito, comporta inevitabilmente conseguenze pregiudizievoli sulla prova dei candidati penalizzati, i quali, per difendersi dal torto subito, hanno un unico strumento: agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.

In particolare, con la rettifica del punteggio per il summenzionato quesito contestato, a parte ricorrente spetterebbero 25 punti per la prova scritta (punteggio base prova scritta di 24 punti + 0,75 punti per la risposta corretta).

Alla luce delle superiori argomentazioni, l'odierna ricorrente, quindi, avrebbe diritto non già all'attribuzione di un punteggio pari a 30,90 punti per i titoli in suo possesso, bensì a un punteggio complessivo pari a <u>31,90 punti</u>, così calcolati:

-25 punti per la prova scritta;

-1,70 punti per la Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 104; punteggio da raddoppiare per aver conseguito il titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: totale 3,40 punti;

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

III. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell'azione amministrativa – Violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione – Violazione e/o Falsa applicazione dell'art. 10 della lex specialis – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, co. 1, del d. d. s. 33/2013 – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione – Difetto dei presupposti di fatto e di diritto – Disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta.

Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, l'agere amministrativo appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

Appare, infatti, opportuno evidenziare in questa sede che la p.a. ha apertamente violato il bando di concorso, ove all'art. 10 (recante "Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso"), prevede espressamente che "La graduatoria finale di merito, per ciascun codice di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero della giustizia. La predetta graduatoria sarà pubblicata sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale del Ministero della giustizia".



P.IVA 0672238082

Tuttavia, il provvedimento del 14 giugno, recante gli elenchi dei vincitori per ciascun Distretto di Corte d'Appello (odiernamente impugnato), non è stato accompagnato dalla graduatoria finale di merito, recante l'elenco di tutti i candidati idonei della procedura.

Infatti, con particolare riferimento al Distretto di Palermo, la procedente ha espressamente indicato, in calce all'elenco dei vincitori, che "La **graduatoria finale** si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 158 alla posizione n. 541 i cui nominativi saranno pubblicati <u>in occasione di eventuali scorrimenti".</u>

Oltretutto, con provvedimento del 27 giugno u.s. (odiernamente impugnato), la p.a. ha disposto un primo scorrimento delle graduatorie de qua: tuttavia, neanche in questa occasione controparte ha reso note le posizioni e i punteggi dei candidati idonei!

<u>Ciò è accaduto, nonostante la stessa Amministrazione abbia apertamente dichiarato che avrebbe pubblicato i nominativi degli idonei proprio in occasione di eventuali scorrimenti.</u>

Peraltro, a fondamento delle tesi ut supra rappresentate, occorre menzionare l'art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede espressamente che "Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e <u>le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori</u>".

Dunque, la norma sopra citata impone alla PA la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Rispetto alla vecchia formulazione, il Legislatore, infatti, ha introdotto l'obbligo di pubblicare le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei, anche alla luce della disposizione che ha ripristinato la possibilità per gli enti di scorrere le proprie e le altrui graduatorie (art. 1, co 148, l. n. 160/2019).

E' palese, pertanto, che il richiamato provvedimento non possa in alcun modo considerarsi valido, anche in considerazione del fatto che il bando di concorso deve essere interpretato in senso strettamente letterale, e non è in alcun modo ammissibile un'attività di modifica ex post ad arbitrio della Pubblica amministrazione.

Contrariamente, e correttamente agendo, controparte avrebbe, invece, dovuto pubblicare altresì gli elenchi contenenti i candidati idonei (procedendo, eventualmente, a omissare i dati sensibili), recanti altresì il punteggio totale conseguito e la posizione in graduatoria.

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.



P.IVA 0672238082

IV. violazione degli artt. 2, 3, 4 e 117 della costituzione - eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e

ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA

Amministrazione - Difetto dei presupposti di fatto e di diritto - Disparità di trattamento - Ingiustizia manifesta

- DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Senza recesso alcuno dalle considerazioni ut supra rappresentate, è altresì doveroso porre all'attenzione di Codesto Ecc.mo

TAR adito un ulteriore aspetto censurabile relativo alla procedura de qua.

Il bando di concorso in esame, all'art. 11, al comma 3, dispone che "<u>Il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato</u>

mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno con termine al 30 giugno 2026, sulla base

della preferenza di sede espressa dai vincitori secondo l'ordine delle singole graduatorie finali di merito di cui all'articolo

10."

Tuttavia, una simile previsione ha, quale logico e naturale effetto, quello di escludere dalla futura procedura di

stabilizzazione (già preannunciata) il personale che, assunto successivamente al 30 giugno 2024 (anche in virtù di

eventuali scorrimenti), vedrà il proprio contratto di lavoro risolversi automaticamente al 30 giugno 2026, per effetto di

tale disposizione.

Infatti, con prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., la p.a. ha chiarito che "Ai sensi dell'art. 16-bis

del DL 80/2021, l'immissione in servizio entro la data del 30 giugno p.v. consente di svolgere un servizio di almeno 24

mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1º luglio

2026.

Si ricorda che ulteriori benefici previsti dall'art 11 comma 4 DL 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa

svolta per almeno due anni consecutivi".

Al momento, dunque, la possibilità per l'odierna ricorrente di essere ammessa e dunque direttamente stabilizzata dal

Ministero della Giustizia è venuta meno, poiché verrà meno il possesso di 24 mesi di servizio al 30 giugno 2026, essendo

prevista per legge la scadenza dei contratti al 30 giugno 2026.

Al contrario, invece, in caso di positivo esito dell'odierno giudizio, la ricorrente avrebbe diritto ad essere immessa nel

ruolo messo a bando alla stregua degli altri candidati vincitori del concorso, che hanno seguito il fisiologico iter di accesso

al ruolo, senza dover necessariamente incardinare un contenzioso e attenderne l'esito.

Se, infatti, la p.a. avesse agito correttamente, la ricorrente sarebbe stata convocata in servizio entro il 30 giugno 2024, e

per l'effetto ad oggi potrebbe maturare un'anzianità di servizio ai fini della stabilizzazione del personale, nonché tutti i

benefici in termini di rivalutazione/maggiorazione stipendiale. Del resto, secondo quanto anticipato, è evidente che il



P.IVA 0672238082

ritardo nell'assunzione di parte ricorrente (se censurato da Codesto TAR) discende esclusivamente dall'erronea modalità in cui ha agito la p.a..

Le rappresentate circostanze rendono evidente come nel caso di specie sussistano tanto l'elemento soggettivo quanto quello oggettivo che, secondo la prevalente giurisprudenza, sono in grado di qualificare la colposità del comportamento Amministrativo ai fini della risarcibilità del danno ex art 2043 c.c. che, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte a SS.UU., ammette alla tutela risarcitoria anche la lesione di un interesse legittimo (Sentenza n. 500/1999).

Per i casi del genere, infatti, la giurisprudenza del TAR Lazio e del Consiglio di Stato è costantemente orientata nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno ingiusto patito causato dal ritardo nell'assunzione nei ruoli della PA (ex multis, TAR Lazio, sez. prima stralcio, 7 luglio 2021, n. 8078; TAR Lazio, sez. I quater, 4 ottobre 2021, n. 10124; TAR Lazio, sez. I quater, 29 dicembre 2020, n. 14061/2020; TAR Lazio, sez. I quater, 30 luglio 2019, n. 10108; Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2020, n. 7881/2020; Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1058);

In tutti questi casi, la migliore modalità di reintegro del danno patito è stata ravvisata nella «retrodatazione giuridica della nomina, la cui decorrenza viene fissata ex tunc» e tale scelta è stata operata sulla scorta del fatto che «tale accorgimento, costituente uno strumento reintegratorio di carattere generale nei casi di ritardata costituzione di rapporto d'impiego a seguito di condotta illegittima dell'amministrazione, consente all'interessato non solo di essere ammesso ai pubblici impieghi, ma di risultare alle dipendenze dell'amministrazione a far data dal momento in cui avrebbe dovuto esserlo, con le conseguenti, vantaggiose ricadute in ordine sia all'anzianità assoluta nella qualifica, sia alla misura della retribuzione, maggiorata dei corrispondenti scatti di anzianità» (C.d.s. Sez. IV, sent. 3738/2020).

Pertanto, nel caso di specie, appare doveroso riconoscere alla ricorrente, quale risarcimento del danno in forma specifica, la retrodatazione della decorrenza giuridica nel ruolo effettivo di Addetto all'Ufficio per il Processo alla data in cui risultavano assunti i soggetti che sono stati assunti inizialmente come vincitori, ovvero tra il 20 e il 30 giugno 2024.

Tale richiesta, come anticipato, è strumentale per permettere alla ricorrente di rientrare nella procedura di stabilizzazione già annunciata.

V. Sull'interesse di parte ricorrente e sulla prova di resistenza

Con specifico riguardo al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che la ricorrente, sulla base dei criteri cristallizzati nella lex specialis, conseguirebbe un punteggio complessivo pari a 30,90 punti, che si dimostra illegittimo per le ragioni ut supra rappresentate.

Con specifico riguardo al primo profilo di censura, la ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio complessivo pari a 32,90 punti così calcolato:



-24 punti per la prova scritta;

-1,70 punti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 104; punteggio da raddoppiare

per aver conseguito il titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: totale

3,40 punti;

-0,50 punti per il Master di primo livello Diploma-Master per l'insegnamento delle materie giuridico economiche negli

Istituti secondari II grado;

- 3 punti per l'abilitazione forense;

- +2 punti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Con specifico riguardo a tutti i profili di censura, la ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio complessivo pari

a 33,90 così calcolato:

-25 punti per la prova scritta (a seguito di rettifica per la presenza del quesito errato);

₌1,70 punti perla Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 104; punteggio da raddoppiare

per aver conseguito il titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: totale

3,40 punti;

-3,00 punti per l'abilitazione forense;

-0,50 punti per il Master di primo livello per l'insegnamento delle materie giuridico economiche negli Istituti secondari

II grado;

- +2 punti per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

L'interesse della ricorrente sussiste perché la rettifica in aumento del punteggio le consentirebbe di collocarsi tra i

candidati vincitori del concorso per il Distretto di Palermo.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità commessa nel caso di specie e venga dunque disposta

la collocazione della ricorrente nella posizione spettante della graduatoria dei candidati vincitori del concorso e la

conseguente immissione in servizio.

L'ultimo candidato nella graduatoria degli idonei, infatti, ha un punteggio di molto inferiore e pari a 32,5 punti.

Altresì, con lo scorrimento attuato dalla p.a. in data 27 giugno sono stati dichiarati vincitori e, dunque, immessi in

servizio soggetti con punteggio ricompreso tra il 32,5 il 32,45.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE COLLEGIALE



P.IVA 0672238082

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche la assoluta ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente.

In tal senso, è stato ampiamente comprovato che, se la p.a. avesse correttamente valutato i titoli in possesso della ricorrente, la stessa sarebbe stata, di certo, inclusa nel novero dei candidati vincitori del concorso e sarebbe, quindi, convocata per la presa di servizio.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. periculum in mora) che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati comportano l'esclusione di parte ricorrente dal novero dei vincitori del concorso de quo, e, quindi, l'impossibilità di prendere servizio entro il 30 giugno p.v.

In particolare, si segnala che la p.a. stessa, con Provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s. (odiernamente impugnato) ha rappresentato che "[...] ai sensi dell'art. 16-bis del DL 80/2021, l'immissione in servizio entro la data del 30 giugno p.v. consente di svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1º luglio 2026. Si ricorda, altresì, che ulteriori benefici previsti dall'art 11 comma 4 DL 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno due anni consecutivi".

Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e quindi consentire all'odierna ricorrente di essere assunta in servizio, con retrodatazione degli effetti del contratto di lavoro a far data dal 30 giugno 2024, la stessa subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni chances di poter accedere all'impiego, nonché di partecipare alla procedura di stabilizzazione citata, con conseguente trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

A ciò si aggiunga, poi, che nelle more dell'instaurazione dell'odierno giudizio, la ricorrente sta attualmente subendo un pregiudizio economico rilevante, in quanto non percepisce le retribuzioni spettanti per il posto di lavoro ambito e la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.

È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati interessati dall'ultimo scorrimento, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

Inoltre, com'è certamente noto, proprio nell'ambito del medesimo concorso, Codesta Ecc.ma Sezione nei giorni scorsi si è pronunciata in senso favorevole, con i Decreti Presidenziali n. 2715 del 20 giugno 2024 e n. 2846 del 27 giugno 2024, nei



P.IVA 0672238082

quali il G.A. ha "Ritenuto di dover accogliere l'istanza in esame, consentendo l'ammissione con riserva della ricorrente in sovrannumero, con la posizione che le spetterebbe secondo la sua prospettazione, nella graduatoria relativa al distretto territoriale della Corte d'Appello di Catania, con le conseguenti urgenti determinazioni, in attesa di una più completa valutazione del fumus in sede collegiale, anche alla luce di eventuale documentazione che sarà depositata dall'Amministrazione e da eventuali controinteressati, in modo da garantire l'anelata tutela richiesta con l'istanza

 $medesima, senza\ pregiudicare\ la\ posizione\ dei\ controinteressati".$

. . .

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro, individuandone diversi per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia Codesto

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il lazio - roma

- in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente

lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- in via cautelare: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le

circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con

riserva della ricorrente nel novero dei vincitori e, dunque, la convocazione della stessa per la scelta della sede e la

contestuale presa di servizio, nell'attesa della definizione del giudizio di merito e/o la sospensione della procedura di

assunzione e contestuale presa di servizio;

- <u>nel merito</u>: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di

provvedere alla rettifica del punteggio di parte ricorrente e la relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante

nel novero dei vincitori del concorso, immissione in servizio, con retrodatazione degli effetti del contratto di lavoro a far

data dal 20 giugno o, in subordine dal 30 giugno 2024;



Roma - Lungotevere Marzio n. 3 - 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561 www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 0672238082

- nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patendi

comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di

merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo - Roma, 8 luglio 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell"

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza n. 4044/2024, pubblicata lo

scorso 18 settembre, il TAR ha "Ritenuto altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte,

impregiudicata ogni decisione in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio processuale, di disporsi

l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso

in epigrafe con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero della Giustizia, dal quale risulti:

1. -l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. -il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimate; 3.- gli estremi dei

provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.-l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito

www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.-l'indicazione degli estremi identificativi della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata

autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143 Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com P.IVA 0672238082

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione

Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa

consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso

stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito

riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno

essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito

www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione

Pubblica ed il Ministero della Giustizia hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa

consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso

stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito

riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati

gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti

attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed il

Ministero della Giustizia:

3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado,

tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei

controinteressati, gli avvisi;

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel

sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati

avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di

cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti

di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente



ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle Amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima".

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito <u>www.giustizia-amministrativa.it</u>, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

AVVISANO INFINE CHE

al presente avviso è allegata l'ordinanza resa dalla Sezione IV *ter* del TAR Lazio - Roma, emessa il 18 settembre 2024, n. 4044, *sub* r.g. 7699/2024, nonché copia del ricorso integrale.

L'Amministrazione dovrà, in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- *i)* pubblicare sul proprio sito istituzionale previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito <u>www.giustizia-amministrativa.it</u> dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- Il G.A. ha prescritto, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero della Giustizia:
- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società fra avvocati s.r.i.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com P.IVA 0672238082

4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta

pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei

controinteressati e gli avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";

in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta

pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato

"Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e

la presente ordinanza.

Si chiede, inoltre, di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo

deposito, entro 10 giorni da tale avviso, all'indirizzo pec francescoleone@pec.it, nel quale si confermi

l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei

controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito

denominata "atti di notifica".

Palermo - Roma, 20 settembre 2024

Avv Francesco Leone

Avv. Simona Fell